

Regolamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Scuola Normale Superiore

Titolo I

Definizioni

ART. 1

(Campo di applicazione e definizione dei soggetti)

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli insediamenti della Scuola Normale Superiore di Pisa (di seguito indicata come Scuola) nonché a tutto il personale di ogni categoria e qualifica ivi operante e agli utenti di qualsiasi categoria.

2. Nell'ambito del modello organizzativo adottato dalla Scuola vengono individuati e definiti i seguenti soggetti rilevanti ai fini dell'attuazione della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro:

- a) il **datore di lavoro** è il Direttore della Scuola;
- b) il Direttore Amministrativo, i Dirigenti, il Direttore del Centro di Calcolo, il Bibliotecario Direttore ed i Presidi sono equiparati ai **dirigenti** ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (di seguito indicato come d.lgs 626/94);
- c) i **responsabili dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio** sono i direttori di ciascuno dei laboratori istituiti presso la Scuola, e i soggetti che, individualmente o come coordinatori di gruppo, svolgono attività didattica o di ricerca, o entrambe, in laboratorio;
- d) i **preposti** sono i soggetti individuati dal datore di lavoro presso ciascuna struttura organizzativa, centro o laboratorio;
- e) i **lavoratori** sono:
 - il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente;
 - il personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture della Scuola, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata;
 - gli allievi del corso ordinario;
 - gli allievi del corso di perfezionamento, i dottorandi, gli allievi dei corsi post-dottorali, dei corsi di formazione permanente, i borsisti, gli assegnisti di ricerca quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione;
- f) il **responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione** sono i soggetti, nominati dal datore di lavoro, in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati;
- g) il **medico competente** è il soggetto, nominato dal datore di lavoro, in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati;
- h) i **rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza** sono i soggetti eletti o designati secondo le modalità definite in sede di contrattazione decentrata.

3. Tra i soggetti sopra elencati si instaurano, in merito agli aspetti relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori nella Scuola, rapporti formalmente organizzati che si esplicano con scambio di documenti ufficiali.

ART. 2
(Definizione dei luoghi di lavoro)

1. Sono definiti luoghi di lavoro per tutto il personale, a contratto, a tempo determinato o indeterminato rispettivamente:
 - i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno degli edifici, comprese le aree di pertinenza, nonché ogni altro luogo della Scuola al quale si ha accesso per il lavoro sulla base di prassi, procedure e/o autorizzazioni;
 - i laboratori in cui si svolgono attività didattiche, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, attrezzature di lavoro, impianti, prototipi o altri mezzi tecnici; all'interno dei quali si fa uso inoltre di agenti chimici, fisici o biologici.
2. I laboratori, per la loro specificità, possono essere configurati come luoghi a rischio specifico, per i quali vengono individuate particolari misure di prevenzione e protezione e limitazioni per l'accesso, consentito ai soli addetti in possesso di adeguata formazione e informazione. Per tali luoghi, secondo la valutazione del rischio, saranno adottate particolari misure di emergenza e di sorveglianza sanitaria.
3. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, per esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime.

ART. 3
(Definizione delle strutture organizzative)

1. Ferma restando l'autonomia gestionale e organizzativa dei centri autonomi, delle aree dirigenziali e dei responsabili delle attività di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c), del presente regolamento, e la competenza specifica di questi ultimi e dei singoli docenti, si identificano, ai fini del d.lgs. 626/94 le seguenti strutture organizzative:
 - Direzione
 - Direzione amministrativa
 - Classe di lettere
 - Classe di scienze
 - Divisione allievi
 - Divisione tecnica
 - Biblioteca
 - Centro di calcolo
2. Qualora due o più strutture fruiscano di locali comuni, ovvero lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare le attività di prevenzione e protezione, le stesse possono addivenire a una gestione comune proponendo al Direttore della Scuola l'emanazione di un apposito provvedimento che individui il responsabile cui attribuire la competenza per il coordinamento, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
3. Il Direttore della Scuola può individuare eventuali strutture comportanti rilevanti rischi per le quali debba essere predisposta una propria particolare organizzazione per la sicurezza ai sensi della legge e del presente regolamento.
4. I responsabili delle strutture organizzative assumono la qualifica di dirigente ai sensi del d.lgs. 626/94.

Titolo II

Funzioni

ART. 4

(Obblighi e attribuzioni del Direttore quale datore di lavoro)

1. Il Direttore della Scuola, in quanto datore di lavoro e quale Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) assicura il coordinamento delle attività del Servizio di prevenzione e protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi;
- b) presenta periodicamente al Consiglio Direttivo della Scuola, per le determinazioni di competenza, in occasione del bilancio di previsione, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui agli articoli 3 e 4 del d.lgs. 626/94, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi;
- c) valuta il rischio per tutte le attività; per quanto attiene quelle connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano, o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e ai responsabili della attività didattica e di ricerca in laboratorio;
- d) elabora un documento il quale dovrà contenere:
 1. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati nella valutazione stessa;
 2. l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera c);
 3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Il documento è custodito presso la Scuola

- e) nomina il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;
 - f) nomina il medico competente;
 - g) designa gli addetti al Servizio di prevenzione e protezione;
 - h) svolge le funzioni di cui all'articolo 4, quinto comma, del d.lgs. 626/94, nei modi e con i criteri previsti dal decreto medesimo;
 - i) fornisce al Servizio di prevenzione e protezione le informazioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del d.lgs. 626/94;
 - j) vigila affinché, nella stipula di convenzioni e accordi con gli enti pubblici e privati che collaborano con la Scuola, venga garantita la sicurezza e la salute del personale;
 - k) svolge tutte le altre funzioni che la normativa vigente attribuisce al datore di lavoro.
2. Il Direttore della Scuola ha altresì poteri di direttiva, di indirizzo e di coordinamento, nonché disciplinari nei riguardi dei soggetti così come individuati all'articolo 1 del presente regolamento; spetta allo stesso l'alta vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione, nonché la promozione dell'aggiornamento tecnico e normativo dei responsabili delle strutture e del personale della Scuola.

ART. 5
(Deleghe)

1. Il Direttore della Scuola, con proprio atto, può delegare l'esercizio degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, fatta eccezione per quelli specificatamente dichiarati non delegabili dalla vigente normativa, al personale della Scuola di adeguata competenza individuato, ai sensi del d.lgs. 626/94, nei dirigenti e nei responsabili di attività, cui dovranno essere conferiti, se non già previsti nei rispettivi ruoli istituzionali, poteri gestionali e relativi strumenti tecnici e finanziari necessari per l'espletamento dell'incarico.

ART. 6
(Obblighi e attribuzioni dei dirigenti)

1. Ai dirigenti, così come definiti ai sensi del d.lgs. 626/94, competono i seguenti obblighi e attribuzioni:

- a) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;
- b) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- e) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- f) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, così come definite dal Servizio di prevenzione e protezione; tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'unità organizzativa e al numero delle persone presenti;
- g) verificare che nelle convenzioni stipulate dalla Scuola con enti e istituzioni esterne per lo svolgimento di attività soggette a rischi particolari, siano inserite specifiche clausole mirate a individuare i soggetti cui competono gli obblighi previsti dalla legge per la tutela della salute e della sicurezza del personale impegnato;
- h) provvedere al coordinamento, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, delle aziende e ditte esterne che operano all'interno delle strutture della Scuola;
- i) proporre, con l'ausilio del medico competente e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, l'estensione della sorveglianza sanitaria al personale della struttura, con particolare attenzione a quei soggetti che, per la loro attività, sono esposti a rischi gravi;
- j) attivarsi affinché sia elaborato e aggiornato, in occasione di modifiche del processo produttivo con implicazioni significative per la salute e sicurezza dei lavoratori, il documento di valutazione del rischio, fornendo al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al medico competente tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività svolta;
- k) proporre al datore di lavoro la nomina dei preposti interni alla struttura;

- l) indicare al datore di lavoro gli addetti all'emergenza, all'evacuazione, alla lotta antincendio e al pronto soccorso, per la successiva formazione e nomina dandone poi informazione al personale della struttura;
 - m) effettuare le denunce di infortunio all'Amministrazione per la loro iscrizione nel registro infortuni e la comunicazione agli organi competenti;
 - n) segnalare al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione gli incidenti occorsi affinché questi possa procedere alla loro valutazione e fornire le eventuali indicazioni per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza;
 - o) segnalare al datore di lavoro e al Direttore Amministrativo le inosservanze da parte dei lavoratori, anche al fine di adottare i relativi provvedimenti disciplinari;
 - p) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli, in quanto dirigente, dalla normativa in vigore.
2. I dirigenti debbono coordinarsi con il responsabile del Servizio prevenzione e protezione, con il medico competente, con i preposti, con i professionisti eventualmente incaricati e con il Direttore Amministrativo e possono richiedere agli stessi il necessario supporto tecnico per l'avvio delle attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime.

ART. 7

(Obblighi e attribuzioni dei responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 15, i responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collaborano con il datore di lavoro, con il Servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. I responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identificano tutti i soggetti esposti a rischio.
3. In particolare i responsabili della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, devono:
 - a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
 - b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui all'articolo 4, secondo comma, del d.lgs. 626/94, sulla base della valutazione dei rischi;
 - c) adottare le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
 - e) frequentare i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;
 - f) informare e formare tutti i lavoratori sulle corrette procedure da adottare;
 - g) fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione, ivi compresi quelli individuali;
 - h) rispondere della corretta prevenzione e protezione dai rischi prodotti;
 - i) elaborare le procedure operative che tengano conto anche degli aspetti di sicurezza connessi con le attività, consultando il responsabile del Servizio di

prevenzione e protezione, il medico competente o gli uffici interessati, ove lo ritengano opportuno;

- j) sorvegliare e vigilare sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte di tutti i lavoratori, con particolare attenzione nei confronti degli studenti, in relazione ai quali il responsabile dell'attività ha comunque la responsabilità diretta di formazione e informazione sui rischi e sulle relative procedure da adottare e sulla adozione delle misure di prevenzione e protezione;
- k) segnalare al datore di lavoro e al Direttore Amministrativo le inosservanze da parte del personale, anche al fine dell'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari.

4. I responsabili delle attività, nell'ambito delle proprie funzioni, debbono coordinarsi con il responsabile del Servizio prevenzione e protezione, con il medico competente, con i preposti e gli uffici dell'Amministrazione e possono richiedere agli stessi il necessario supporto tecnico per l'avvio delle attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime.

5. I Presidi delle Classi si attivano nei confronti dei responsabili delle attività di didattica e vigilano affinché questi ultimi forniscano, anche nei singoli insegnamenti, le istruzioni necessarie a garantire la corretta formazione ed informazione degli studenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

ART. 8 (Preposti)

1. Ai preposti sono attribuiti compiti di vigilanza e controllo delle attività didattiche o di ricerca e/o quelle della struttura loro afferente. In particolare ad essi spetta:

- a) vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di prevenzione e protezione con particolare riguardo all'uso dei dispositivi di protezione generale e individuale;
- b) esigere da parte dei lavoratori l'osservanza degli obblighi di prevenzione e protezione;
- c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o al responsabile delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio ogni mutamento dei processi lavorativi da cui possono derivare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, o che comunque modifichi i profili di rischio precedentemente individuati;
- d) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o al responsabile delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione;
- e) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o al responsabile delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio anomalie o guasti a macchine, attrezzature o strutture che possono costituire fonte di rischio;
- f) accertarsi che le attrezzature impiegate siano conformi alla vigente normativa di sicurezza e che comunque il loro uso sia conforme a quanto previsto dai rispettivi libretti di istruzione o dai fascicoli tecnici;
- g) provvedere alla tenuta dei registri manutentivi delle attrezzature e macchinari;
- h) gestire le procedure di emergenza elaborate dal Servizio di prevenzione e protezione;
- i) proporre al datore di lavoro, al dirigente o al responsabile delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio l'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione volte all'eliminazione, e ove non sia possibile, alla riduzione dei rischi presenti nelle attività normalmente svolte;
- j) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalla vigente normativa.

ART. 9
(Obblighi dei lavoratori)

1. I lavoratori, così come individuati dall'articolo 1, secondo comma, lettera e), del presente regolamento, collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza e adempiono agli obblighi specificamente previsti a loro carico dalla normativa vigente, in particolare osservando le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dal dirigente, dai responsabili dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio e dai preposti.
2. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 16, qualora i lavoratori della Scuola siano ospitati, per motivi di servizio, di didattica o di ricerca, presso enti esterni, devono attenersi alle norme ivi vigenti in materia.
3. E' fatto obbligo ai lavoratori di partecipare ai corsi di formazione predisposti dal datore di lavoro, dal dirigente e dai responsabili dell'attività didattica e di ricerca.
4. Il lavoratore designato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e del pronto soccorso, non può rifiutare la designazione, si sottopone ai corsi di formazione e informazione organizzati dall'Amministrazione ed è tenuto all'attuazione delle misure di tutela previste a suo carico.

ART. 10
(Servizio di prevenzione e protezione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 9 del d.lgs. 626/94, e al fine di assicurare l'ottimale e coordinato adempimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza, è costituito un unico Servizio di prevenzione e protezione competente per tutte le strutture della Scuola.
2. Il Servizio è costituito dall'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali ed è organizzato in modo da rispondere alle esigenze poste dall'articolazione delle strutture della Scuola.
3. Il Servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai responsabili delle attività.
4. Il Servizio di prevenzione e protezione provvede allo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) individuare i fattori di rischio, valutare i rischi, individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
 - b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività;
 - d) proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'articolo 11 del d.lgs. 626;
 - f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 21 del d.lgs. 626;
 - g) predisporre i piani di emergenza e di evacuazione.

ART. 11
(Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione)

1. Il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, così come definito dalle norme vigenti, è nominato dal datore di lavoro e deve possedere le capacità e i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative svolte nella Scuola.

2. Il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione può essere individuato sia fra il personale della Scuola sia fra soggetti esterni, con specifico atto di incarico professionale.

3. Il responsabile del Servizio ha la responsabilità del Servizio di prevenzione e protezione, i cui compiti sono stabiliti dall'articolo 10 del presente regolamento e dall'articolo 9 del d.lgs. 626/94; egli coordina l'organizzazione del Servizio e svolge attività di consulenza agli addetti

ART. 12 (Medico competente)

1. Il medico competente della Scuola assolve alle funzioni di cui agli articoli 16 e 17 d.lgs. 626/94 e successive modificazioni.

2. Nel caso di nomina di un numero di medici competenti superiore a due, il datore di lavoro attribuisce ad uno di essi funzioni di indirizzo e coordinamento.

3. I dati sanitari dei lavoratori di cui il medico competente venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni vengono utilizzati dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Il medico competente, nello svolgimento delle proprie funzioni:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori della Scuola
- b) istruisce e aggiorna, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio
- c) fornisce ai lavoratori e ai loro rappresentanti le necessarie informazioni sul significato e sull'esito degli accertamenti sanitari
- d) visita gli ambienti di lavoro, congiuntamente al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
- e) collabora con il datore di lavoro, i dirigenti e i responsabili delle attività didattiche o di ricerca alla predisposizione del pronto soccorso
- f) collabora all'attività di formazione e informazione, congiuntamente al Servizio di prevenzione e protezione

ART. 13 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)

1. Nella Scuola i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del d.lgs. 626/94 sono individuati fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico e amministrativo), secondo le modalità fissate in sede di contrattazione decentrata.

2. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

- accedono a tutti i luoghi di lavoro della Scuola;
- sono consultati preventivamente in merito alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione e protezione da adottare nella Scuola;
- sono consultati sulla designazione degli addetti alle emergenze, al pronto soccorso e all'evacuazione dei lavoratori;
- sono consultati in merito ai programmi di formazione e informazione;
- ricevono adeguata formazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
- promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione atte a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- partecipano alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;

- svolgono tutte le funzioni previste dall'articolo 19 del d.lgs. 626/94, nonché le altre attribuzioni risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

ART. 14

(Attribuzioni delle strutture organizzative)

1. Le attribuzioni delle strutture organizzative sono sinteticamente definite nell'annesso al presente regolamento: esse saranno disciplinate in appositi manuali operativi di sicurezza, redatti dal responsabile del Servizio di prevenzione e protezione sentiti i dirigenti, i responsabili delle attività e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e approvati dal datore di lavoro.

Titolo III

Disposizioni particolari e finali

ART. 15

(Radioprotezione)

1. Le eventuali attività di laboratorio che implicano rischi dovuti a radiazioni ionizzanti sono regolate dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive variazioni e aggiornamenti, e quindi sottoposte al controllo dell'Esperto qualificato per la radioprotezione.
2. Ogni attività, o variazione di attività già avviata, che preveda l'uso di radiazioni ionizzanti deve essere preventivamente autorizzata dall'Esperto qualificato, per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
3. La valutazione del rischio specifico personale e ambientale, anche in caso di possibile incidente, e la sorveglianza fisica competono all'Esperto qualificato.
4. L'individuazione dell'Esperto qualificato che deve operare per conto della Scuola viene effettuata dal Direttore.

ART. 16

(Progettazione e utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti)

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati e utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro e il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:
 - a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
 - b) provvedere alla formazione e informazione del personale impegnato nella progettazione e realizzazione dei prototipi sui rischi derivanti e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione e impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
3. Il datore di lavoro e i responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.

ART. 17
(Convenzioni con enti esterni)

1. Per quanto attiene alle strutture della Scuola stabilmente ospitate presso enti esterni, l'adempimento degli obblighi di cui al d.lgs. 626/94 compete agli enti stessi, così come individuato nelle convenzioni previste dall'articolo 10 del D.M. 5 agosto 1998, n. 363.
2. Il personale ospitato presso enti esterni deve attenersi alle norme dettate dai responsabili degli enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l'attuazione delle misure generali di tutela.
3. I responsabili delle strutture ospitate, qualora i responsabili degli enti ospitanti non provvedano, ovvero essi ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la salute del proprio personale, sono tenuti a richiedere formalmente l'intervento degli incaricati dei predetti enti, dandone eventuale comunicazione al Direttore della Scuola.
4. Gli enti ospitati presso la Scuola debbono provvedere affinché il proprio personale osservi le normative vigenti e le presenti disposizioni, salvo diversa determinazione stabilita nelle convenzioni. Ai sensi del D.M. 363/98 gli operatori di detti enti sono equiparati ai lavoratori della Scuola qualora sia espressamente indicato nelle convenzioni.
5. Le convenzioni o accordi relativi ad attività di ricerca, di didattica o di servizio che prevedano la permanenza di personale della Scuola presso enti esterni, o di personale di altri enti presso la Scuola, debbono essere stipulati prima dell'inizio delle attività.

ART. 18
(Ospiti e utenti esterni)

1. Sono considerati utenti dei servizi didattici della Scuola, e non lavoratori, tutti gli studenti che non rientrino nelle categorie indicate all'articolo 1, secondo comma, lettera e), del presente regolamento. Nei loro confronti vengono predisposte attività di informazione relative ai comportamenti da tenere in relazione ai pericoli generici (incendio, sovraffollamento, sospensione di energia elettrica e simili), non direttamente connessi con la frequenza in strutture nelle quali si fa uso di macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. La loro responsabilità si limita al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza che vengono loro impartite, collettivamente o individualmente, dal personale della Scuola.
2. Sono equiparati alla categoria di cui sopra gli ospiti della Scuola che a vario titolo frequentano le strutture didattiche e non; a tali soggetti deve essere estesa l'informazione di sicurezza per la frequentazione delle strutture della Scuola e in particolare tutte le misure di prevenzione e protezione che devono concretizzarsi in regime di emergenza (antincendio, sanitaria, esodo).

ART. 19
(Sanzioni)

1. Fermi restando gli obblighi del personale della Scuola, a seguito di accertamento, da parte dell'amministrazione, di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, conseguirà l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge; ciò non pregiudicherà l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi penali e amministrative.

ART. 20
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto ed emanato dal Direttore con proprio decreto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web della Scuola. Eventuali modificazioni o integrazioni devono essere approvate con le stesse modalità.